



COMUNE DI CONIOLO

Provincia di Alessandria
Via Dalmazio Birago n. 13
15030 – CONIOLO – (AL)
Tel . 0142-408423 – Fax 0142-408383
email info@comune.coniolo.al.it
PEC coniolo@pcert.it
Sito www.comune.coniolo.al.it

AVVISO PROROGA SCADENZE CARTA DI IDENTITA', PATENTE DI GUIDA, REVISIONE ED ASSICURAZIONE VEICOLI

Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, **entrato in vigore** immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del **17 marzo 2020**, contiene, tra le altre, alcune disposizioni attinenti alla circolazione stradale che di seguito vengono elencate:

REVISIONE VEICOLI

E' possibile la circolazione sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli, già immatricolati, **che devono essere sottoposti a visita e prova entro il 31 luglio 2020.**

Quindi:

- per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data del 17 marzo 2020 ovvero che scade entro il 31 luglio 2020 è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;
- per i veicoli che devono essere sottoposti a **revisione in data successiva al 31 luglio 2020**, invece, rimane valida la scadenza originaria **e non beneficiano della proroga richiamata**;
- per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione;

PATENTE DI GUIDA

E' prorogata la scadenza di validità ad ogni effetto sino al 31 agosto 2020 per la patente di guida già scaduta il 17 marzo 2020 ovvero in scadenza fino al **31 agosto 2020**.

La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquistato la residenza in Italia.

La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

Quindi **fino al 31 agosto 2020**, fatte salve ulteriori successive proroghe, **è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.**

- per i veicoli che devono essere sottoposti a **revisione in data successiva al 31 luglio 2020**, invece, rimane valida la scadenza originaria **e non beneficiano della proroga richiamata**;
- per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione;

CARTA DI IDENTITA'

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, **scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17 marzo 2020 e' prorogata al 31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

ASSICURAZIONE VEICOLI

Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per veicoli a motore.

Tuttavia, **fino alla data del 31 luglio 2020 è portato a 30 giorni il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia** prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.

Per effetto di tale disposizione su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio 2020 è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.

Attenzione: diviene inapplicabile la disposizione dell'art. 193 comma 3 primo periodo del Codice della Strada secondo cui in caso di circolazione con assicurazione scaduta vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzione amministrativa pecuniaria quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Tale termine, che è di 15 giorni, resta superato ed assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.

Coniolo li', 26 marzo 2020



IL SINDACO
GARELLI Arles